



# Città di Crema

## **REGOLAMENTAZIONE DEL GIOCO D'AZZARDO LECITO E MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE DIPENDENZE DA GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (GAP)**



# INDICE

## **CAPO I - NORME GENERALI**

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - FINALITA'

ART. 3 - DEFINIZIONI

ART. 4 - PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO E PER L'APERTURA DI SALE DEDICATE

ART. 5 - REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI

ART. 6 - REVOCA E SOSPENSIONE DEL TITOLO AUTORIZZATIVO

ART. 7 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

ART. 8 - UBICAZIONE DEI LOCALI E INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO DI CUI ALL'ART.110 DEL TULPS

ART. 9 - ORARI

## **CAPO II - SALE GIOCO**

ART. 10 - APERTURA DI SALA GIOCO

ART. 11 - CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCO

ART. 12 - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI, INFORMAZIONE AL PUBBLICO E TUTELA DELLE CATEGORIE DEBOLI

ART. 13 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'APERTURA DI UNA SALA DA GIOCO

ART. 14 - VARIAZIONI NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO

ART. 15 - VARIAZIONI DI SUPERFICIE

## **CAPO III - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI DI CUI AGLI ARTT. 86 E 88 DEL TULPS**

ART. 16 - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO PRESSO GLI ESERCIZI PUBBLICI GIA' IN ATTIVITA'

ART. 17 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' PER LA PRATICA DEL GIOCO LECITO (art. 86 del T.U.L.P.S.)

## **CAPO IV - ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE**

ART. 18 - ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO IN ESERCIZI COMMERCIALI E CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE

ART. 19 - CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO

ART. 20 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI

ART. 21 - ISTANZA PER LA LICENZA ALL'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO

ART. 22 - VARIAZIONI NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO

## **CAPO V - SANZIONI**

ART. 23 - SANZIONI

## **CAPO VI - ULTERIORI MISURE**

Art. 24 - Ulteriori misure di contenimento del fenomeno

## CAPO I - NORME GENERALI

### Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a) i requisiti ed il procedimento per l'apertura di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite "sale giochi"), nonché le modalità per la loro gestione;
- b) i requisiti ed il procedimento per effettuare l'installazione degli apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., R.D. 18.6.1931 n. 773, da collocare negli esercizi in possesso di titolo autorizzativo ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S., ovvero in altre attività commerciali, nonché le modalità per la loro gestione;
- c) gli interventi di prevenzione e contrasto del gioco d'azzardo patologico (G.A.P.).

### ART. 2 – Finalità

1. L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli di un complesso di aspetti quali: la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva, la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza e il decoro urbano, la viabilità ordinata.

Ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazioni criminali nell'economia cittadina, quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco, anch'esse già in atto.

2. L'Amministrazione intende, inoltre, disincentivare il gioco, che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, anche impegnandosi ad organizzare sia nelle scuole e nei principali luoghi di aggregazione degli anziani, corsi di sensibilizzazione da tenersi con le forze di Polizia e l'ASST, ATS e l'*Unità Operativa Riabilitazione delle Dipendenze*.

Volendo così favorire la continuità affettivo-familiare, l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza delle quali, potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione della propria comunità civile.

3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si uniformano, in particolare, ai seguenti principi:

- a) tutela dei minori;
- b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi unicamente come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
- c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta morbosità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita affettiva e di relazione;
- d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (G.A.P.) e dalle ricadute negative che essa, oltre che in termini di ingente spesa sanitaria, determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
- e) tutela della viabilità e della sicurezza urbana.

Le finalità sopra indicate devono essere temperate nell'alveo della salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito.

4. L'Amministrazione si impegna, attraverso la raccolta e l'aggiornamento annuale dei dati, a monitorare puntualmente gli indicatori quanti-qualitativi descrittivi dell'incidenza del fenomeno su territorio e cittadini e a promuovere iniziative volte a dare visibilità agli esercizi che rinunciano a installare apparecchi da intrattenimento, aderendo alla campagna di apposizione sulla vetrina del proprio esercizio, del marchio regionale "no slot" di cui all'allegato 1) del presente regolamento.

5. L'Amministrazione valuterà, per coloro che rinunceranno alle proprie apparecchiature di cui all'art. 110 c.6 e 7 del T.U.E.L., l'introduzione di forme di agevolazioni fiscali.

6. L'Amministrazione Comunale si impegnerà inoltre a sottoporre al Consiglio Comunale il proprio diniego a cambi di destinazione urbanistica di immobili destinati all'apertura di sale da gioco, in assenza di aree destinate a servizi, che prevedano forme alternative di monetizzazioni anche solo parziali.

### Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) **sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti**, di seguito definita sala giochi, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);
- b) **giochi leciti**: si considerano tali:
  1. i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
  2. gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:
    - I. apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe, ecc.);
    - II. apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d New Slots): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm.ii., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
    - III. apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi da trattenimento che facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm.ii., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
    - IV. apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad es.: gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
    - V. apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;

- c) **apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo:** gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;
- d) **giochi a distanza:** i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;
- e) **altri esercizi ove è possibile installare apparecchi da trattenimento,** ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.:
- bar, caffè ed esercizi assimilabili;
  - ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili;
  - alberghi e strutture ricettive assimilabili;
  - circoli privati ed enti assimilabili (autorizzati o meno alla somministrazione di alimenti e bevande), che svolgono attività riservate ai soli associati;
  - agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del d.l. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla l. 4.8.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici;
  - sale destinate al gioco del Bingo, di cui al d. Min. delle Finanze 31.1.2000 n. 29;
- f) **superficie di somministrazione:** la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;
- g) **area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici:** la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;
- h) **esercizi commerciali:** esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D.Lgs. 31.3.1998 n. 114 e dalla L. R. Lombardia 6.2.2010 n. 6 T.U. Commercio;
- i) **area di vendita degli esercizi commerciali:** la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;
- j) **area separata:** area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;
- k) **tabella dei giochi proibiti:** la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;
- l) **tariffa del biliardo:** il costo della singola partita – o quello orario – per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori;
- m) **esercizi o attività autorizzate ai sensi dell'articolo 88 TULPS (licenza del Questore):**
- le agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2006, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 286, della legge n. 311/2004, nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169;
  - i negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché negozi di gioco di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
  - le sale bingo, di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31/01/2000, n. 29;
  - gli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f) del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 22 gennaio 2010, recante "Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S.";

n) **V.L.T.** : (Video Lottery Terminal), sono apparecchi da intrattenimento simili alle slot machine dalle quali si differenziano per le modalità di gioco più evolute, sono collegate ad un terminale centrale nazionale, cioè un server di rete, online, che sovrintende alla loro gestione;

o) **New Slot**: sono apparecchi da gioco d'azzardo lecito, non collegate in rete ma hanno una scheda di gioco singola e indipendente, caricata all'interno dell'apparecchio, anche definite AWP "Amusement Whith Prizes" premio con svago - ) ;

p) **AAMS** : Agenzia Autonoma Monopoli di Stato, regola il comparto del gioco pubblico in Italia.

#### **ART. 4 – Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate.**

L'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali), il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati a segnalazione di Inizio Attività ( S.C.I.A),sulla base della normativa nazionale e regionale vigente.

2. L'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, nonché di sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dalla Questura sulla base delle normativa nazionale e regionale vigente.

3. La vendita di biglietti di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, è subordinata all'ottenimento di specifica concessione da parte di Lottomatica, sulla base delle normativa nazionale vigente.

4. Le informazioni relative alle procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate, così come le norme statali e regionali di riferimento, aggiornate in tempo reale, sono consultabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 5 – Requisiti morali e professionali.**

1. Il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti delle società di persone o di capitali (per le Società a Nome Collettivo tutti i soci, per le Società in Accomandita tutti i soci accomandatari, per le Società per Azioni e le Società a Responsabilità Limitata l'amministratore unico oppure il presidente ed i consiglieri di amministrazione) devono possedere i requisiti soggettivi e morali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, ossia:

- a) non devono sussistere nei loro confronti misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia), né nelle situazioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S.;
  - b) non devono essere stati dichiarati falliti ovvero aver ottenuto la riabilitazione;
  - c) non aver riportato una condanna a pene restrittive della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non aver ottenuto la riabilitazione;
  - d) non essere stati sottoposti all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o essere stati dichiarati delinquente abituale, professionale o per tendenza;
  - e) non essere stati condannati per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in state di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per abuso di sostanze stupefacenti (art. 92 TULLPS).
2. Il gestore delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, devono adeguarsi all'obbligo formativo entro 6 mesi dalla data di installazione delle apparecchiature, ovvero comunque entro il 31.12.2015.

## **Art. 6 – Revoca e sospensione del titolo autorizzativo.**

1. Le autorizzazioni di cui al presente regolamento devono essere revocate se:
  - a) il titolare (ossia l'imprenditore individuale od i legali rappresentanti, nel caso di società) perda i requisiti morali richiamati dall'art. 5 del presente Regolamento;
  - b) l'attività venga sospesa per un periodo superiore agli 8 giorni senza darne comunicazione al Comune, ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che, salvo il caso di forza maggiore, non può essere superiore a tre mesi (art. 99 T.U.L.P.S.);
  - c) le dichiarazioni rese dall'interessato in sede di presentazione della richiesta di autorizzazione ovvero di segnalazione certificata di inizio attività dovessero risultare, a seguito di accertamento, come non veritiere;
  - d) il locale perda i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del Reg. di Esecuzione del T.U.L.P.S.;
  - e) Il locale perda i requisiti di cui all'art. 10, 16 e 20 del presente regolamento. In tal caso il Comune assegna all'interessato un termine congruo per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento l'automatica decadenza dell'autorizzazione ovvero la cessazione dell'attività.
2. Le licenze di polizia, ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S., possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, in caso di abuso della persona autorizzata.
3. Se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 c. 9 del T.U.L.P.S. (produzione, importazione, distribuzione od installazione di apparecchi da intrattenimento non conformi alla normativa o sprovvisti di titolo autorizzatorio) è titolare di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. o di autorizzazione ai sensi della L.R. Lombardia n. 6/2010 T.U. Commercio, esse sono sospese da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione ai sensi dell'art. 8 bis della l. 24.11.1981 n. 689, sono revocate.
4. Le autorizzazioni decadono:
  - a) quando è revocata o dichiarata decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;
  - b) quando la ditta oggetto di autorizzazione ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. è trasferita in altra sede o in caso di trasferimento di titolarità;
  - c) quando l'esercente perda i requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento.
5. Le autorizzazioni possono essere sospese e, in caso di reiterazione, revocate, per gravi violazioni delle norme sui limiti d'età per l'accesso ai giochi ed alle attività come disciplinate dal presente regolamento di intrattenimento o in occasioni di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività, del mancato rispetto degli orari e dei turni di apertura e chiusura e per il mancato rispetto del divieto di fumo.

## **Art. 7 – Prescrizioni d'esercizio.**

1. Nelle sale da gioco e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 c.6 del T.U.L.P.S. i congegni di cui sopra, inoltre:
  - a) devono essere collocati,essendo riservati ai maggiorenni, in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;
  - b) non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi o nelle pertinenze degli esercizi di culto, luoghi di aggregazione giovanile, strutture ricettive per categorie protette.
2. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 c.6 del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni, tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.
3. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta in luogo visibile la licenza rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 20 o la S.C.I.A. presentata ai sensi dell'art. 19 della l.

7.8.1990 n. 241 (art. 180 Reg. Es. del T.U.L.P.S.) e la tabella dei giochi proibiti, che menziona altresì il divieto delle scommesse.

Nelle sale da biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria o per singola partita (art. 110 T.U.L.P.S.).

4. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.

5. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco.

6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.

7. I titolari di sale gioco o pubblici esercizi che abbiano installato apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 c.6 e 7 del T.U.L.P.S. hanno l'obbligo di comunicare eventuali subentri nella proprietà o conduzione dell'esercizio.

## **Art. 8 – Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 del TULPS.**

1. Così come stabilito dalla vigenti Leggi e regolamenti regionale, è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di 500 metri (calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall'ingresso considerato come principale):

- a) Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- b) Luoghi di culto ( relativi alle confessioni religiose di cui all'art. 70, c.1 e 2, l.r. 11 marzo 2005, n.12, ivi comprese le strutture di cui all'art. 71 della medesima legge);
- c) Impianti sportivi;
- d) Strutture residenziali e semiresidenziali di cui all'art.1, c.2 della l.r. 12 marzo 2008, n.3, operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;
- e) Strutture ricettive per categorie protette;
- f) Luoghi di aggregazione giovanile;
- g) Oratori.

2. Non possono, inoltre, avvenire nuove collocazioni di sale dedicate o installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nel raggio di 100 metri di distanza da:

- a) sportelli bancari, postali o bancomat;
- b) agenzie di prestiti;
- c) agenzie di pegno;
- d) esercizi di acquisto di oro, argento o oggetti preziosi.

Per "nuove collocazioni" di apparecchi per il gioco di azzardo lecito si intende la prima installazione di apparecchi da gioco oppure l'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente.

3. Non è in alcun caso consentita l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera) all'esterno dei locali, anche se su spazi privati, o comunque previsti nelle aree comuni dei centri commerciali.

## **ART. 9 – ORARI**

1. L'orario di apertura e di chiusura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco e la vendita effettuata direttamente dall'esercente o attraverso distributori



automatici di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000.

2. Il Sindaco determinerà gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) Valutazione dei dati epidemiologici relativi alla patologia del gioco d'azzardo patologico (G.A.P.);
- b) determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo sanitario e di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari.

## **CAPO II SALE GIOCO**

### **Art. 10 – Aperture delle sale da gioco.**

1. L'attività di sala pubblica da gioco è soggetta alla presentazione di SCIA al Comune, (c.d. New Slot o AWP), ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e dell'art. 19 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, in relazione alle tipologie di gioco di cui all'art. 110 c.6 lett. a) e c 7, lett. a), c), c-bis), c-ter) del T.U.L.P.S.

a) Le licenze relativamente agli apparecchi di cui all'art. 110 c.6, lett. b) del T.U.L.P.S. (c.d. VLT), sono rilasciate dal Questore, ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S..

2. Il Dirigente del Settore Commercio e SUAP rilascia la licenza per l'apertura di sala giochi, su istanza dell'interessato, di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S, nel rispetto del presente Regolamento, delle norme relative alla compatibilità urbanistico-edilizia compresa la destinazione d'uso commerciale dei locali, alla sicurezza, alla normativa relativa all'impatto acustico, alle distanze minime dai luoghi sensibili.

3. Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla presentazione della domanda, ovvero di inoltro di SCIA.

### **Art. 11 – Caratteristiche delle sale da gioco.**

1. Le sale pubbliche da gioco, ovvero il locale o i locali e relativi servizi allestiti per svolgere l'attività, devono possedere i seguenti requisiti e caratteristiche:

- a) destinazione d'uso ammissibile dallo strumento urbanistico;
- b) conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio, del Regolamento d'igiene ed alle altre norme in materia urbanistica/edilizia;
- c) superficie lorda di calpestio non inferiore a 120 mq. al netto della superficie dei servizi igienici e della superficie di altri locali destinati ad uso ufficio, magazzino e simili;
- d) superficie occupata dai giochi non superiore al 60 per cento della superficie lorda di calpestio come definita alla precedente lettera c);
- e) dotazione di servizi igienici in relazione alla capacità e comunque con almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno di cui uno attrezzato per persone disabili;
- f) accessibilità in conformità alle disposizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- g) conformità alle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza antincendio e dei luoghi di lavoro;
- h) conformità degli impianti alle vigenti disposizioni in materia;
- i) conformità alle disposizioni in materia di sorvegliabilità, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S;
- j) conformità alle disposizioni in materia di rumori e inquinamento acustico;
- k) delimitazione in aree separate per i giochi riservati ai maggiorenni, rispetto ad altri giochi o altre attività, con impianto di videosorveglianza a circuito chiuso;
- l) i locali che abbiano una superficie fruibile dal pubblico superiore a 500 mq. presentino la documentazione relativa all'impatto sulla viabilità interessata all'intervento, la valutazione del traffico indotto dalla nuova attività e la stima della capacità del suo assorbimento;

- m) siano osservate le disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle dettate dal D. Min. Interno 10.3.1998, (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), dal D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e ss. mm., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dal d. Min. Svil. Econ. 22.1.2008 n. 37, recante il riordino delle norme in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- n) distanza minima di 500 m dai così detti luoghi sensibili, di cui al precedente art. 8, c.1 , ovvero 100 metri di distanza da sportelli bancari, postali o bancomat, da agenzie di prestiti, di pegno o da attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento o oggetti preziosi, di cui al c.2 del citato art. 8.
2. Le sale gioco devono garantire spazi privati dedicati a parcheggio di pertinenza dell'esercizio, di cui all'art. 6 *Destinazioni d'Uso*, c.3 lett. D) *Attrezzature ricreative e di spettacolo*, relativo al *vigente Piano delle Regole (PGT) PdR 6Norme tecniche*.
3. Nelle sale giochi può essere autorizzata esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche mediante distributori automatici.

## **Art. 12 – Installazione degli apparecchi, informazione al pubblico e tutela delle categorie deboli.**

1. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali oggetto di licenza per l'esercizio di sala pubblica da gioco. Il limite massimo di apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 o 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
2. I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c.6 del T.U.L.P.S. devono altresì essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia vietato l'accesso e la permanenza ai minori di 18 anni;
3. Nelle sale giochi deve essere esposta l'autorizzazione rilasciata dal Comune e la tabella dei giochi proibiti nonché il divieto delle scommesse, in modo ben visibile, in ogni locale di cui si compone la sala giochi. Devono essere altresì esposte le tariffe di gioco, orarie o per singola partita, con particolare riferimento al gioco del biliardo e simili;
4. Fatte salve eventuali diverse disposizioni legislative e regolamentari, l'accesso alle sale gioco non è consentito ai minori di anni 18 come disposto dall'art. 110, comma 8 del T.U.L.P.S., in relazione agli apparecchi di cui al comma 6;
5. Nelle sale giochi e all'esterno delle stesse è vietato installare insegne pubblicitarie, vetrofanie e altre forme di messaggi pubblicitari utilizzando il termine di "casinò" (che è riservato alle case da gioco all'uopo autorizzate dallo Stato) né altri termini simili che alludano al concetto del gioco d'azzardo.
6. Per evitare, per quanto possibile, che la degenerazione del gioco provochi nei soggetti più vulnerabili pericolose forme di assuefazione o ludopatia, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro si impegnano:
- a) ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni dell'A.A.M.S e dalle principali concessionarie di giochi pubblici;
- b) ad evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio e fornirà i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche;
- c) ad esporre all'interno degli ambienti da gioco orologi a muro ben visibili e di dimensioni adeguate;
- d) illuminare i locali a giorno, allo scopo di ridurre l'impatto derivante dallo stimolo visivo ripetuto dei colori forti provenienti dalle apparecchiature da gioco;
- e) ridurre lo stimolo uditivo delle apparecchiature e di eventuali altre fonti sonore, sotto la soglia di legge dei 5 Decibel.
7. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere permanente esposti in modo visibile al pubblico: il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco e

alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti, le regole per la distribuzione dei premi.

8. Il presente articolo non si applica alle sale gioco di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del presente Regolamento che non abbiano installato al proprio interno apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110 c.6 del T.U.L.P.S.

9. E' vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

### **ART. 13 – Documentazione necessaria all'apertura di una sala da gioco.**

1. L'apertura di una sala da gioco, ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS è subordinata alla presentazione di idonea documentazione amministrativa al fine di valutare la compatibilità urbanisto-edilizia, ambientale e d'igiene, rispondente alle norme nazionali, regionali e dei regolamenti locali.

2. La documentazione deve contenere:

- a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di Società), ed i dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
- b) l'ubicazione dell'esercizio;
- c) la tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura ed il numero degli apparecchi da intrattenimento da installare;
- d) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 - concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività, nonché relative ai requisiti dei locali;
- e) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti, nonché, per il solo titolare, di quelli stabiliti dal decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze – AAMS 9 settembre 2011, recante nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82 legge n. 220 del 2010, e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) dichiarazione di iscrizione o impegno all'iscrizione al momento dell'effettivo inizio dell'attività nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all'articolo 1, comma 82 legge n. 220 del 2010, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Alla domanda devono essere allegati:

- a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- b) copia del certificato di agibilità/abitabilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445;
- c) n. 2 planimetrie dei locali in scala 1:100, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 del T.U..L.P.S., le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi;
- d) relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge;
- e) documentazione che dimostri la disponibilità di parcheggi pubblici o di uso pubblico riservati alla clientela;
- f) relazione tecnica attestante, nei casi previsti dall'art. 10 lett. b) del presente Regolamento, quale sia l'impatto sulla viabilità della zona interessata dall'intervento, il volume del traffico indotto dalla nuova attività e la capacità del suo assorbimento;
- g) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza di cui all'art. 10 lett. d) del presente Regolamento;
- h) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.
- i) Dichiarazione circa il rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili di cui all'art. 8.

4. Dovranno essere inoltre presentati:

- a) copie dei nulla osta di messa in esercizio rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S.;
- b) Copia della quietanza di assolvimento dell'imposta rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per i congegni meccanici. Qualora non fosse stata ancora rilasciata, si dovrà presentare copia del modello A allegato al Decreto 07/08/2003 e copia del modello F24 dell'avvenuto pagamento.
- c) L'impegno del titolare all'applicazione delle misure di cui all'art. 7 comma 7.

5. La documentazione mancante dovrà essere integrata, salvo possibilità di proroga per motivi di comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio competente.

6. Analogamente le attività di importazione e distribuzione (di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.) degli apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., R.D. 18.6.1931 n. 773, sono soggette alle medesime condizioni di cui al comma 2 lettere a), b) e d) e al comma 3 lettere a), b) e c) del presente articolo.

#### **Art. 14 – Variazioni nelle dotazioni di apparecchi da trattenimento.**

Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da trattenimento dovrà essere anticipatamente comunicata.

#### **Art. 15 – Variazioni di superficie.**

1. In caso di variazione della superficie della sala giochi, dovrà essere presentata la relativa comunicazione.

2. A tale comunicazione dovranno essere allegati:

- a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali (in caso di ampliamento);
- b) copia del certificato di agibilità/abitabilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445;
- c) n. 2 planimetrie dei locali in scala 1:100 o 1:50 relative al nuovo stato di fatto, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi;
- d) comunicazione relativa alla tipologia dei giochi che si intendono esercitare ed alla natura ed al numero degli apparecchi da intrattenimento da installare (allegando gli eventuali nulla-osta di messa in esercizio, nonché la documentazione attestante l'assolvimento dell'Isi, Imposta sugli Intrattenimenti);
- e) integrazione alla relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge (o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante che nulla è variato di quanto può influire sull'impatto acustico);
- f) documentazione che dimostri la disponibilità di parcheggi dedicati e riservati alla clientela, calcolati sulla superficie di cui all'art 11;
- g) relazione tecnica attestante, nei casi previsti dall'art. 10 lett. i) del presente Regolamento, quale sia l'impatto sulla viabilità della zona interessata dall'intervento, il volume del traffico indotto dalla nuova attività e la capacità del suo assorbimento;
- h) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza di cui all'art. 10 lett. m) del presente Regolamento.
- i) il permanere delle condizioni relative alle distanze minime dai luoghi sensibili di cui all'art. 8 del presente regolamento.

### CAPO III

#### INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI DI CUI AGLI ARTT. 86 E 88 DEL TULPS

#### **ART. 16 – Installazione degli apparecchi da trattenimento presso gli esercizi pubblici già in attività.**

1. Negli esercizi già in attività e regolarmente autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., è possibile installare apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110 c. 6 lett. a), e 7 lett. a) e c), a condizione che:

- a) sia stata presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'esercizio del gioco lecito (di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- b) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110 c.6 del T.U.L.P.S.;
- c) i congegni di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
- d) il numero di apparecchi da trattenimento installati non superi il limite eventualmente stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

#### **Art. 17 – Segnalazione certificata di inizio attività per la pratica del gioco lecito (art. 86 del T.U.L.P.S.).**

1. la pratica del gioco all'interno di esercizi autorizzati deve essere inoltrata con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

2. Nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività devono essere indicate:

- a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale, legale rappresentante di Società/Associazione) ed i dati della Ditta/Associazione, comprensivi di denominazione ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
- b) l'ubicazione e la tipologia dell'esercizio;
- c) il tipo di intrattenimenti che si vogliono esercitare (ad es. il gioco delle carte), nonché il numero e la tipologia degli apparecchi da installare;
- d) n. 2 planimetrie dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree eventualmente riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S.;
- e) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società/Associazione, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività.
- f) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;
- g) dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso al momento dell'installazione dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente;
- h) dichiarazione di iscrizione o impegno all'iscrizione al momento dell'effettivo inizio dell'attività nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all'articolo 1, comma, 82 legge n. 220 del 2010, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività devono essere allegate:

- a) copie dei nulla osta di messa in esercizio rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S.;
- b) copia della quietanza di assolvimento dell'imposta rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per i congegni meccanici. Qualora non fosse stata ancora rilasciata, si dovrà presentare copia del modello A allegato al Decreto 07/08/2003 e copia del modello F24 dell'avvenuto pagamento;

- c) copia della licenza rilasciata dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. per le agenzie di raccolta scommesse o gli esercizi che raccolgono scommesse su incarico di soggetti titolari di apposita concessione;
- d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S da parte del titolare e degli eventuali preposti, nonché, per il solo titolare, di quelli stabiliti dal decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze – AAMS 9 settembre 2011, recante nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82 legge n. 220 del 2010, e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) dichiarazione di iscrizione o impegno all'iscrizione al momento dell'effettivo inizio dell'attività nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all'articolo 1, comma 82 legge n. 220 del 2010, e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) L'impegno del titolare all'applicazione delle misure di cui all'art. 7 comma 7.

#### **CAPO IV**

#### **ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE**

#### **ART. 18 – Esercizio del gioco lecito in esercizi commerciali e circoli privati non autorizzati alla somministrazione.**

L'esercizio del gioco, in qualunque forma, negli esercizi commerciali o nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione presuppone la presentazione di S.C.I.A. ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S..

#### **ART. 19 – Condizioni per l'installazione di apparecchi da trattenimento.**

1. congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. possono essere installati, all'interno degli esercizi commerciali e dei circoli privati che non effettuano attività di somministrazione, a condizione che:

- a) sia stata presentata S.C.I.A. di cui all'art. 21 del presente Regolamento per l'esercizio del gioco lecito;
- b) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110 c.6 del T.U.L.P.S.;
- c) i congegni di cui all'art. 110 c.6 del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi o alle attività di diversa natura praticate nel locale;
- d) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite eventualmente stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

#### **ART. 20 – Caratteristiche dei locali.**

1. locali nei quali viene esercitato il gioco dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) possedere una dotazione di parcheggi pubblici o ad uso pubblico di cui all'art. 6 *Destinazioni d'Uso*, c.3 lett. D) *Attrezzature ricreative e di spettacolo*, relativo al *vigente Piano delle Regole (PGT) PdR 6Norme tecniche*;
- b) rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche relativamente all'accessibilità ed a qualsiasi altra disposizione in materia, con particolare riferimento alla L.9.1.1989 n. 13 ed al D. Min. LL.PP. 14.6.1989 n. 236;
- c) osservare le disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle dettate dal D. Min. Interno 10.3.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), dal D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e ss. mm., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dal d. Min. Svil. Econ. 22.1.2008 n. 37, recante il riordino delle norme in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- d) essere dotati di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno, con superficie minima di mq 1,20 e larghezza minima di m 1, di cui uno attrezzato per persone con disabilità;
- e) essere sorvegliabili, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.;
- f) rispettare la normativa in materia di impatto acustico.

## **ART. 21 – Requisiti all'esercizio del gioco lecito.**

1. L'istanza, ai sensi dell'art. 20 della l. 7.8.1990 n. 241, per svolgere l'esercizio del gioco lecito all'interno di attività commerciali o circoli non autorizzati alla somministrazione ( per le sole tipologie di cui all'art. 110 c.6 lett. a) e c.7 lett. a), c), c-bis), c-ter) del T.U.L.P.S.) deve avvenire attraverso presentazione di S.C.I.A.
2. Nella documentazione devono essere indicate:
  - a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di Società) ed i dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
  - b) l'ubicazione dell'esercizio;
  - c) la tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura ed il numero degli apparecchi da intrattenimento da installare;
  - d) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività.
3. All'istanza devono essere allegati:
  - a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
  - b) copia del certificato di agibilità/abitabilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
  - c) n. 2 planimetrie dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree eventualmente riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S., le strutture destinate all'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché gli spazi destinati a parcheggio;
  - d) relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge;
  - e) documentazione che dimostri la disponibilità di parcheggi pubblici o ad uso pubblico riservati alla clientela;
  - f) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza di cui all'art. 20 lett. c;
  - g) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.
4. Una volta ottenuto il parere favorevole al rilascio della licenza, ma prima del suo ritiro, devono essere presentati:
  - a) copia dei nulla osta per la messa in esercizio rilasciata Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S.;
  - b) Copia della quietanza di assolvimento dell'imposta rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per i congegni meccanici.
  - c) L'impegno del titolare all'applicazione delle misure di cui all'art. 7 comma 7.
5. Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni.
6. La documentazione mancante dovrà essere integrata, salvo possibilità di proroga per motivi di comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio competente, pena il rigetto dell'istanza.

## **ART. 22 – Variazioni nella dotazione di apparecchi da trattenimento.**

Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da intrattenimento ( di cui all'art. 110 c.6 lett.a) e c.7 lett. a), c), c-bis), c-ter)), indicati nell'istanza, dovrà essere precedentemente comunicata.

## **CAPO V SANZIONI**

### **ART. 23 – Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento che, non trovino la loro sanzione nel T.U.L.P.S. e nel relativo regolamento di attuazione, nelle disposizioni regionali, ove il fatto costituisca reato,

o non sia soggetto a più grave e specifica sanzione, è punito da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi e dell'art. 7 bis del D. L.vo. 267/2000 e s.m.i. e della legge 24.11.1981 n. 689, con facoltà per il trasgressore di estinguerla con il pagamento in misura ridotta di €. 400,00, se pagata entro i termini previsti.

2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15 decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti incaricati di svolgere attività ispettive o di vigilanza nell'ambito del territorio comunale e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in Materia di giochi, hanno l'obbligo di segnalarli all'Ufficio dell'AAMS ed al Comando provinciale della Guardia di Finanza territorialmente competenti.

#### **ART. 24 – Ulteriori misure di contenimento del fenomeno.**

L'Amministrazione comunale non procede alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.

2. Nei contratti stipulati, il divieto di esercizio di tali attività sarà espressamente indicato e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula sarà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso.

3. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione comunale, alla prima scadenza di legge non si procederà al rinnovo del contratto.

4. Le società controllate o partecipate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.

5. E' vietata l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'interno dei locali che siano visibili all'esterno degli stessi.

6. L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno delle attività commerciali di cui al presente regolamento.

#### **Allegato 1)**

Indicazioni per il corretto utilizzo e rilascio del marchio 'NO SLOT'

